

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro I - Dei reati in generale Titolo III - Del reato

#### **Art. 78 Limiti degli aumenti delle pene principali.**

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'[articolo 73](#), la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

1. trenta anni per la reclusione;
2. sei anni per l'arresto;
3. euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per l'ammenda; ovvero euro 64.557 per la multa e euro 12.911 per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'[articolo 133-bis](#).

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'[articolo 74](#), la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto.